



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL  
TRIBUNALE DI ROMA

INFORMAZIONE DI GARANZIA (ART. 369 C.p.p.)  
INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA (ART. 369.bis C.p.p.)  
AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE DELLA CONCLUSIONE  
DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 415-bis C.p.p.)

IL P.M.

**Dott.ssa Clara De Cecilia**

Visti gli atti del procedimento penale a margine indicato;

Visti gli artt. 369 e 369 bis c.p.p.;

INFORMA

**PARADISO Attilio**, nato a Casalbore (AV) il 18.02.1951 ed elettivamente domiciliato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) in via Vallone San Nicola nr. 2 (ex via regina Elena nr. 75);

Assistito e difeso di fiducia dall'avv.to **Severino COLUCCIO**, del Foro di Benevento, con studio a Benevento in via Tiengo nr. 34/B, tel. 329.5645783, e dall'avv.to **Salvatore FAIELLO**, del Foro di Benevento, con studio a Buonalbergo (BN) in via Mario Pellegrini, tel. 340.6161830).

INDAGATO

del reato p. e p. dall'art 368 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con una prima mail trasmessa al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Benevento, dr. Sergio Pezza, incolpava, pur sapendolo innocente, l'Avvocato Generale della Procura Generale di Napoli, dr. Antonio Gialanella, di aver emesso nei suoi confronti "un provvedimento restrittivo senza averne titolo", definendolo "illegittimo" e dal contenuto inveritiero; con successiva mail trasmessa al medesimo destinatario, incolpava, pur sapendoli innocenti, l'Avvocato Generale della Procura Generale di Napoli, dr. Antonio Gialanella ed il Procuratore Generale dr Luigi Riello di aver emesso nei suoi confronti provvedimenti restrittivi contenenti menzogne.

In Roma (competenza territoriale ex art 11 cpp) il 6.5.21 e 21.9.21

**Persona offesa Antonio GIALANELLA e Luigi RIELLO**

INVITA

la persona sottoposta alle indagini sopra indicata:

- qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare **od eleggere domicilio** per le notificazioni relative al presente procedimento nelle forme di legge con avviso che in difetto ovvero in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o di omessa comunicazione della modifica le notificazioni saranno effettuate ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.p.;

AVVISA

L'indagato

che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore di ufficio; la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.);

che vi è obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue, e che in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata; che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento, alle seguenti condizioni (DPR 115/2002):

“(1) Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41

“(2) Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante.

“(3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”

“(4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”

Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.).

L'imputato ha diritto di ricevere dall'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione in caso di custodia cautelare in carcere e non oltre 10 giorni in caso di altra misura cautelare, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 293 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza ritardo comunicazione scritta.

L'imputato in caso di arresto o fermo ha diritto di ricevere dagli ufficiali e dagli agenti che hanno seguito l'arresto o il fermo una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile, contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.));

L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 386 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza ritardo comunicazione scritta.

L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art. 104 c.p.p.). Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).

La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. l.vo 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio;

Si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.), ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406);

di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);

di chiedere – qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni – la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-quater c.p.p.);

di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.), anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art. 391 bis-decies c.p.p.); di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge (artt. 309-311 c.p.p.), nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (art. 262-263 c.p.p.); di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui agli artt. 392 e segg. c.p.p.; in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis (art. 64 c.3 c.p.p.); di proporre o richiedere l'applicazione della pena a richiesta delle parti (art. 444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.); di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-bis c.p.p.); di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico e di ottenere le relative comunicazioni (art. 335 comma 3 c.p.p.); di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.) ed ha diritto alla traduzione degli atti fondamentali (art. 369 bis lettera d - bis c.p.p.); di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.); di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.); di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art. 225 c.p.p.); di ruscare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.; di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all'interno dell'istituto, con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.); di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali, da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ex art. 120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.); di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie-documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415-bis c.p.p.). Si ricorda infine che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:

"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

"Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.

"Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

"La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

"Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

"Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

Visto l'art. 415 bis c.p.p.

#### AVVISA

L'indagato e il difensore che le indagini sono concluse; che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero sita in Roma - Palazzo Giustizia, P.le Clodio - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, edificio C, 2° piano, stanza 221 (si evidenzia che per esigenze organizzative è stato istituito un apposito Ufficio "415 bis" situato nell'edificio C piano 4° presso il quale potranno rivolgersi per l'esercizio delle facoltà predette) e che l'indagato e il difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarre copia.

#### AVVERTE

L'indagato e il difensore che hanno facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine

#### AVVERTE

inoltre l'indagato e il difensore che l'indagato può, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

**AVVERTE**

L'indagato che, qualora volesse essere sottoposto ad interrogatorio, egli ha diritto: di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza; a che non siano utilizzati, neppure con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti; ad essere avvertito, prima che abbia inizio l'interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo per quanto riguarda le generalità, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando comunque che il procedimento seguirà il suo corso; che, se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine ad essi, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis cpp; a ricevere contestazione in forma chiara e precisa del fatto o dei fatti che gli sono attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti; di esporre quanto ritiene utile alla sua difesa.

**AVVISA**

che, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 ter c.p.p. per i reati ipotizzati puniti con la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) o ricompresi tra i delitti elencati al comma 2 dell'art. 550 c.p.p. l'indagato nel corso delle indagini preliminari può formulare richiesta al giudice di sospensione del procedimento con messa alla prova e che, in caso di ammissione, l'esito positivo del superamento della stessa estingue il reato;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 / 11 / 21

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
*Dr. <sup>ssa</sup> Clara De Cecilia*

*Al V° Procuratore Capo*

*12.11.2021*  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Michele Prestipino Giarritta

**Comune di Sant'Angelo a Cupolo  
Provincia di Benevento**

**Il sottoscritto Agente di Polizia Giudiziaria**

**Dichiara di aver notificato il presente atto**

al sig. **PARADISO Attilio**, mediante consegna a mani **PROPRIE**  
alle ore **11.00** del **30/11/2021**

Il ricevente

L'Agente di P.G.

